

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

La CORTE DI GIUSTIZIA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 253, sesto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e, in particolare, l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 63,

considerando che occorre tener conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione del regolamento di procedura per chiarire la portata di alcune sue disposizioni o, all'occorrenza, integrarle o semplificarle,

considerando che si deve, inoltre, modificare il regolamento di procedura al fine di prendere in considerazione talune evoluzioni recenti legate, segnatamente, alle modalità di designazione del primo avvocato generale o al nuovo contesto normativo applicabile alla protezione dei dati personali nell'Unione europea, il quale richiede che siano introdotti alcuni adattamenti alle usuali norme di notifica e di pubblicazione degli atti processuali,

con l'approvazione del Consiglio, in data 8 novembre 2019,

ADOPTA LE SEGUENTI MODIFICHE DEL SUO REGOLAMENTO DI PROCEDURA:

Articolo 1

Il regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 ⁽¹⁾ è così modificato:

1) Il titolo del capo II del titolo primo è modificato come segue:

«PRESIDENZA DELLA CORTE, COSTITUZIONE DELLE SEZIONI ED ELEZIONE DEL PRIMO AVVOCATO GENERALE»

2) L'articolo 14 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 14

Elezione del primo avvocato generale

1. Subito dopo il rinnovo parziale previsto dall'articolo 253, secondo comma, TFUE, gli avvocati generali eleggono tra loro, per la durata di tre anni, il primo avvocato generale.

2. Se il primo avvocato generale cessa dal mandato prima della scadenza normale, si procede alla sua sostituzione per il periodo restante.

3. Le elezioni contemplate dal presente articolo si svolgono a scrutinio segreto. È eletto l'avvocato generale che ottiene i voti di oltre la metà degli avvocati generali che compongono la Corte. Se nessun avvocato generale ottiene tale maggioranza, si procede ad altri scrutini fino a che essa sia raggiunta.

4. Il nome del primo avvocato generale eletto conformemente al presente articolo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

3) L'articolo 21, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:

«4. Nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è pubblicato un avviso indicante la data di iscrizione dell'atto introduttivo della causa, il nome delle parti o, se del caso, le iniziali che lo sostituiscono, le conclusioni dell'atto introduttivo nonché i motivi e i principali argomenti dedotti.

⁽¹⁾ GU L 265 del 29.9.2012, pag. 1, come modificato il 18 giugno 2013 (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 65), il 19 luglio 2016 (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 69) e il 9 aprile 2019 (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 73).

5. Nei casi previsti al titolo terzo del presente regolamento, l'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea indica la data di deposito della domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, il nome delle parti del procedimento principale o, se del caso, le iniziali che lo sostituiscono nonché le questioni proposte alla Corte».

4) L'articolo 37, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«3. Nei procedimenti pregiudiziali, la lingua processuale è quella del giudice del rinvio. Su richiesta adeguatamente giustificata di una delle parti nel procedimento principale, sentiti la controparte nel procedimento principale e l'avvocato generale, può essere autorizzato l'uso di un'altra delle lingue indicate nell'articolo 36 nel corso della fase orale del procedimento. Quando l'autorizzazione a usare tale altra lingua è concessa, essa è valida per tutti gli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto».

5) L'articolo 38, paragrafo 5, è sostituito dal seguente testo:

«5. Gli Stati parti contraenti dell'accordo SEE diversi dagli Stati membri nonché l'Autorità di vigilanza AELS sono autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell'articolo 36, diversa dalla lingua processuale, quando partecipano ad un procedimento pregiudiziale o quando intervengono in una causa pendente dinanzi alla Corte. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

6) L'articolo 38, paragrafo 6, è sostituito dal seguente testo:

«6. Gli Stati terzi che partecipano a un procedimento pregiudiziale conformemente all'articolo 23, quarto comma, dello statuto, sono autorizzati a servirsi di una delle lingue indicate nell'articolo 36, diversa dalla lingua processuale. Questa disposizione si applica sia ai documenti scritti sia alle dichiarazioni orali. La traduzione nella lingua processuale è effettuata, in ciascun caso, a cura del cancelliere».

7) L'articolo 39 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il cancelliere provvede alla traduzione, nella lingua processuale e, se del caso, in un'altra lingua indicata all'articolo 36, degli atti processuali depositati nel corso della fase scritta del procedimento.

2. Il cancelliere provvede altresì affinché sia garantita l'interpretazione, nella lingua processuale nonché nelle altre lingue indicate all'articolo 36 utilizzate dalle parti presenti all'udienza o ritenute necessarie al corretto svolgimento di quest'ultima, delle dichiarazioni rese durante l'udienza di discussione».

8) L'articolo 57, paragrafo 7, è completato dalla seguente frase:

«L'articolo 51 del presente regolamento non si applica a quest'ultimo termine».

9) All'articolo 89, paragrafo 1, la lettera h) è sostituita dal seguente testo:

«h) l'indicazione delle parti o degli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto che abbiano partecipato al procedimento;».

10) L'articolo 95, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Su domanda del giudice del rinvio, di una parte nel procedimento principale o d'ufficio, la Corte può inoltre procedere a coprire con l'anonimato una o più persone o enti interessati dalla controversia».

11) L'articolo 119, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:

«4. Se questi documenti non sono depositati, il cancelliere assegna alla parte interessata un termine adeguato per produrli. In mancanza di detta produzione nei termini stabiliti, il presidente, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, decide se l'inosservanza di questa formalità comporti l'irricevibilità del ricorso o della memoria per vizio di forma. Se lo ritiene necessario, il presidente può deferire tale questione alla Corte».

12) L'articolo 122, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

«3. Se il ricorso non è conforme a quanto prescritto dai paragrafi 1 o 2 del presente articolo, il cancelliere assegna al ricorrente un termine adeguato per produrre i documenti prima menzionati. In mancanza di detta regolarizzazione, il presidente, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, decide se l'inosservanza delle summenzionate prescrizioni comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma. Se lo ritiene necessario, il presidente può deferire tale questione alla Corte».

13) L'articolo 123 è sostituito dal seguente testo:

«Il ricorso è notificato al convenuto. Nelle ipotesi previste dagli articoli 119, paragrafo 4, e 122, paragrafo 3, la notifica è effettuata dopo la regolarizzazione del ricorso o dopo che il presidente o la Corte ne abbia riconosciuta la ricevibilità nel rispetto delle condizioni enunciate nei due articoli summenzionati».

14) L'articolo 131 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'istanza di intervento è notificata alle parti al fine di ricevere le loro eventuali osservazioni scritte o orali su detta istanza.

2. Quando l'istanza è presentata ai sensi dell'articolo 40, primo comma, dello statuto, l'intervento è autorizzato con decisione del presidente e l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti, tranne se queste ultime hanno indicato, entro i dieci giorni successivi alla notifica prevista dal paragrafo 1, atti o documenti segreti o riservati la cui comunicazione all'interveniente potrebbe danneggiarle. In tal caso, il presidente, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, statuisce sull'istanza di intervento con ordinanza e l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti, fatta eccezione, eventualmente, per gli atti o i documenti segreti o riservati esclusi da detta comunicazione.

3. Quando l'istanza è presentata ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, dello statuto, il presidente statuisce sull'istanza di intervento con ordinanza, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, o deferisce l'esame dell'istanza alla Corte. Se l'istanza di intervento è accolta, l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti fatta eccezione, eventualmente, per gli atti o per i documenti segreti o riservati esclusi da detta comunicazione.

4. Quando l'istanza è presentata ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, dello statuto, l'intervento è autorizzato con decisione del presidente e l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti tranne se queste ultime hanno formulato osservazioni in merito all'istanza di intervento entro i dieci giorni successivi alla notifica prevista dal paragrafo 1 oppure hanno indicato, entro lo stesso termine, atti o documenti segreti o riservati la cui comunicazione all'interveniente potrebbe danneggiarle. In tali casi, il presidente statuisce sull'istanza di intervento con ordinanza, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, e l'interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti fatta eccezione, eventualmente, per gli atti o per i documenti segreti o riservati esclusi da detta comunicazione».

15) Dopo l'articolo 159 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 159 bis

Domande e ricorsi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati

Quando una domanda o un ricorso previsto nel presente capo sono in tutto o in parte manifestamente irricevibili o manifestamente infondati, la Corte, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, può decidere in qualsiasi momento di respingerli, in tutto o in parte, con ordinanza motivata».

16) L'articolo 167 è sostituito dal seguente testo:

«1. L'impugnazione è proposta con il deposito di un ricorso presso la cancelleria della Corte o del Tribunale. Quando è depositato presso la cancelleria del Tribunale, il ricorso di impugnazione è immediatamente trasmesso alla cancelleria della Corte.

2. Non appena è informata dell'esistenza di un'impugnazione, la cancelleria del Tribunale trasmette immediatamente alla cancelleria della Corte il fascicolo del giudizio di primo grado e, se del caso, il fascicolo del procedimento della commissione di ricorso trasmesso al Tribunale in applicazione delle disposizioni del regolamento di procedura di quest'ultimo riguardanti le cause relative ai diritti di proprietà intellettuale».

17) L'articolo 168, paragrafo 4, è sostituito dal seguente testo:

«4. Se l'atto di impugnazione non è conforme ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il cancelliere impartisce al ricorrente un termine adeguato per regolarizzare il ricorso. In mancanza di tale regolarizzazione, alla scadenza del termine suddetto, il presidente, sentiti il giudice relatore e l'avvocato generale, decide se l'inosservanza di tali formalità comporti l'irricevibilità del ricorso per vizio di forma. Se lo ritiene necessario, il presidente può deferire tale questione alla Corte».

18) L'articolo 171, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 168, paragrafo 4, del presente regolamento, la notifica dell'atto di impugnazione è effettuata dopo la sua regolarizzazione o dopo che il presidente o la Corte ne abbia riconosciuta la ricevibilità in osservanza delle condizioni di forma enunciate da detto articolo».

19) Il titolo del titolo settimo è sostituito dal seguente:

«**DOMANDE DI PARERI**»

20) L'articolo 200 è sostituito dal seguente testo:

«1. Il parere, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno preso parte alla deliberazione e dal cancelliere, è pronunciato in udienza pubblica.

2. È notificato a tutti gli Stati membri nonché alle istituzioni menzionate dall'articolo 196, paragrafo 1».

21) L'articolo 205 è abrogato

22) L'articolo 206, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. La domanda e i suoi allegati sono notificati, secondo i casi, al Consiglio europeo o al Consiglio, il quale dispone di un termine non prorogabile di dieci giorni da detta notifica per presentare osservazioni scritte. L'articolo 51 non si applica a tale termine».

Articolo 2

Le presenti modifiche del regolamento di procedura, che fanno fede nelle lingue di cui all'articolo 36 di tale regolamento, sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della loro pubblicazione.

La modifica di cui all'articolo 1, punto 2, si applica a partire dal prossimo rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali, previsto dall'articolo 253, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Così deciso a Lussemburgo, il 26 novembre 2019
